



Viale Santuario, 13 – 21047 Saronno (VA)
Tel: 02/9603230 E-mail: vaic84800a@istruzione.it
PEC: vaic84800a@pec.istruzione.it
C.F. 94000200124 - Codice Univoco UFQN4A
Sito istituzionale: www.aldomorosaronno.edu.it



Prot. N... 4799/I.1
Circ. n. 12

Saronno, 09/09/2021

Al Personale Scolastico
Alle famiglie
Al RSPP
Al MC
Al RLS
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: INFORMATIVA PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DIDATTICHE A.S. 2021-22.

Si fornisce di seguito una sintesi delle recenti disposizioni normative al fine di garantire un regolare inizio dell'anno scolastico 2021/22. Si allegano alla presente i documenti citati, ai quali si rimanda ricordando che, per ulteriori chiarimenti, è possibile anche consultare il sito www.dgc.gov.it.

➤ **D.M. n. 257 del 6/08/2021** Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”

➤ **Piano Scuola 2021/22**

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico. I soggetti coinvolti, personale, famiglie ed Enti Locali.

Punti nodali:

- didattica in presenza
 - vaccinazione come misura fondamentale di prevenzione del contagio e tutela della salute
 - contenimento del contagio: distanziamento, uso dei dispositivi di protezione, misure di igiene;
 - formazione e diffusione della cultura della sicurezza.
- **Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111** “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

ART.1

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia e **l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza.**

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) **E' FATTO OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- b) **E' RACCOMANDATO IL RISPETTO DI UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO** salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) **E' FATTO DIVIETO DI ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI SCOLASTICI AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°.**

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti .. sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità' sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità....'

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. **Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché' gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19**

2. **Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1** da parte del personale scolastico **e' considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento**, comunque denominato.

3. **Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

4 I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.....

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

➤ La **nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021**, "*Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico*", precisa che: **la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"**. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione. La nota sottolinea, inoltre che **"la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35**

In considerazione di quanto stabilito dalla norma **a partire dall' 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire il proprio Green Pass o Certificazione verde** agli addetti al controllo che, in quanto delegati dal Dirigente Scolastico, sono, a tutti gli effetti, pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

Il dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo:

- ✓ **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;**
- ✓ **risulta assente ingiustificato con le conseguenze previste;**
- ✓ **a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio in seguito ad acquisizione del certificato verde.**

Per il personale che assume servizio il 1° settembre 2021 o in data successiva (per contratti a TD) il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibirlo al personale preposto al controllo, è da considerare assenza ingiustificata che, salvo diverse indicazioni ministeriali, comporta le conseguenze prescritte dalla legislazione e normativa vigente in caso di "mancata presa di servizio"

❖ **Come ottenere il Green Pass.**

Il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021**, definisce le modalità di emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Le condizioni per il rilascio sono:

- ◆ **aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;**
- ◆ **aver completato il ciclo vaccinale;**
- ◆ **essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;**
- ◆ **essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.**

Si ricorda che il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione;

- ✓ In caso di vaccinazione è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del vaccino monodose.

La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla *Piattaforma nazionale-DGC* (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione e sarà **valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose.**

La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e **sarà valida per 9 mesi.**

- ✓ In caso di guarigione da Covid-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e sarà valida per **6 mesi.**

- ✓ In caso di negatività al tampone, la validità della Certificazione è **di sole 48 ore.**

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 <https://tinyurl.com/s46b8kdk>.

❖ **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.**

La **circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute** disciplina la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La **certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19** è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n.105/2021, **ha validità massima fino al 30 settembre 2021.** Fino a tale data, sono validi anche i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

❖ **Modalità di verifica del Green Pass.**

Per la **verifica del GP** sarà utilizzata l' "*APP VerificaC19*" con le seguenti modalità:

1. Nel rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore, il personale esibisce unicamente il QR CODE (in Formato digitale oppure cartaceo) e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

L'App VerificaC19:

- ✓ Legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del Sigillo elettronico qualificato verificando che la Certificazione sia valida;
- ✓ mostra graficamente il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della Certificazione, nonché la data e l'ora della verifica.

➤ Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022

Declina le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione

Si elencano, di seguito i punti salienti del protocollo:

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il DS:

- ✓ Informa il personale e l'utenza sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- ✓ garantisce la formazione e aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ✓ predispone l'aggiornamento del patto di corresponsabilità educative;
- ✓ informa chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità relativamente a;
 - a. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; -
 - b. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
 - c. provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; -
 - d. l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

Il personale il personale scolastico:

- e. rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19
- f. informa tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato in caso di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

INGRESSI E USCITE:

- ✓ Predisposizione di opportuna segnaletica e campagna di sensibilizzazione ed informazione alla comunità scolastica relativamente alle regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinate e garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.
- ✓ **Riduzione degli accessi dei visitatori**, che dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:
 - ✓ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 - ✓ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 - ✓ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
 - ✓ differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
 - ✓ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
 - ✓ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
 - ✓ **accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.**

IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- ✓ È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

- ✓ Studenti prescindere dalla situazione epidemiologica, **il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico**. Art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento
- ✓ Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

GESTIONE DI SPAZI COMUNI

Accesso disciplinato, con ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

AERAZIONE DEGLI SPAZI

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus. E’ opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

EDUCAZIONE FISICA/SCIENZE MOTORIE E SCPORTIVE ED USO DELLE PALESTRE (CTS)

All’aperto: in zona bianca il CTS non prevede l’uso di dispositivi di protezione da parte degli alunni, salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri;

Per le stesse attività da svolgere al chiuso è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.

Nelle palestre scolastiche : in zona bianca possibili le attività di squadra, **ma devono essere privilegiate quelle individuali.**

In zona gialla o arancione è raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

La presente informativa si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito Web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

In allegato:

- Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
- Nota Tecnica Ministero dell’Istruzione (Prot. n. 1237 del 13 agosto 2021)
- Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) (AOGABMI.ATTI del Ministro.R.0000021.14-08-2021).
- Informativa Trattamento dati personali

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giolinda Irollo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93*